









COMUNE DI NISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta RIPARTIZIONE LL.PP. E PROGETTAZIONE

FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI E NOLI PER IL CANTIERE PER DISOCCUPATI:

Cantiere n° 469/CL-Sistemazione stradale area antistante ingresso Mario Gori-LATO NORD-CUP:199G19000150002-CIG: Z0F2ED80F4;

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 — Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura a piè d'opera dei materiali, trasporti e noli occorrenti per il Cantiere Regionale di Lavoro per disoccupati di cui all'oggetto.

Le indicazioni del presente Capitolato e gli elaborati allegati forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

L'Amministrazione Comunale deve gestire il Cantiere di Lavoro per disoccupati in oggetto, ai sensi della L.R. n. 17 del 01/07/1968 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 6 del 14/05/2009 e secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico n. 2/2018 del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro — Dipartimento Regionale del Lavoro intesa a stabilire i criteri e le modalità da adottare per la redazione dei Cantieri di Lavoro per disoccupati.

Per l'applicazione del costo di ogni singola analisi inserita nella voce "fornitura materiali trasporti e noli" per la redazione del Cantiere di Lavoro, in conformità al D.A. del 4 settembre 2009, da parte dell 'Assessorato Regionale ai LL.PP. e successiva circolare esplicativa del 16 settembre 2009, si è proceduto in conformità e con il criterio dettato nella superiore normativa: PSC=(P/l,25 - P* 1)*1 15. In riferimento al calcolo dei noli e dei trasporti gli stessi non sono stati quantificati in quanto sono previsti all'interno delle singole voci dei materiali applicati riferiti al Prezziario Unico Regionale vigente.

In riferimento alla nota n. 41947 del 27/11/2009 da parte dell'Assessorato Regionale al Lavoro ed indirizzata ai Comuni e ai Tecnici dell'Isola, l'indirizzo dettato è stato quello di prevedere in sede di calcolo del costo dei materiali e/o noli occorrenti una percentuale pari al 15% per spese generali comprensivo degli oneri medi della sicurezza ed occorrenti ai fini degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sicurezza.

I prezzi pubblicati comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci di prezziario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e si riferiscono a lavori eseguiti con l'impiego di materiali di ottima

qualità che s'intendono corredati dei marchi, delle attestazioni di conformità e delle certificazioni di qualità richieste, necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La ditta fornitrice dei materiali, trasporti e noli ha pertanto l'obbligo di fornire tutti i materiali a piè d'opera, compresi i relativi noli, trasporti, nonché le attrezzature necessarie ai fini dell'esecuzione delle singole lavorazioni di cui alle voci previste nel progetto del Cantiere di Lavoro in oggetto.

La fornitura dovrà essere effettuata, franco cantiere, e comprende anche, a titolo esemplificativo i macchinari/attrezzature, come martello demolitore, flex, carriole, secchi, badili, cazzuole, etc.

Art. 2 — Ammontare dell'Appalto

L'importo a base d'asta e delle somministrazioni a misura ammonta a complessive Euro €. 29.549,20 diconsi euro ventinovemilacinquecentoquarantanove/20 per fornitura di materiali, noli e trasporti soggetti a ribasso d'asta, comprensivo della somma di €. 1.462,00 per gli oneri di conferimento a discarica e caratterizzazione del rifiuto compensati a corpo, oltre IVA prevista ed inserita in progetto. La superiore cifra che indica l'importo presunto delle diverse somministrazioni indicate nel calcolo dei materiali, trasporti e noli, sono al netto dell'IVA da pagare oltre, così come previsto nell'elenco dei prezzi unitari del Prezziario Unico Regionale e potranno variare, tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni dietro presentazione di Perizia di Variante, se ritenuta essenziale, ai sensi dell'art. 23 dall'Avviso Pubblico n. 2/2018 del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro — Dipartimento Regionale del Lavoro.

Si riportano in allegato le quantità ed i relativi costi dei materiali, trasporti e noli da fornire nei luoghi interessati dall'intervento.

Art. 3 — Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- 1. Capitolato d'Oneri per la fornitura dei materiali a piè d'opera, trasporti e noli;
- 2. Calcolo analitico fabbisogno materiali, trasporti e noli;
- 3. Planimetrie e particolari costruttivi.

Art. 4 — Condizioni d'Appalto

Nell'accettare la fornitura di che trattasi per l'esecuzione del cantiere in oggetto la ditta fornitrice ammette e riconosce pienamente:

- 1. Di aver conoscenza delle opere da eseguire attraverso l'esame degli elaborati progettuali e del prezzo applicato in conformità al Prezziario Regionale anno 2018 ai fini di dare la fornitura finita di cui alle voci dell'elenco prezzi;
- 2. Di avere visitato la località interessata dai lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, ivi compresi quelli di viabilità e d'accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- 3. Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per l'esecuzione dei lavori e per la durata degli stessi;
- 4. Di avere valutato tutte le circostanze generali o particolari e tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- 5. Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni d'operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori, e le condizioni imposte dagli organi competenti;
- 6. Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti;
- 7. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con I 'economia dei lavori;
- 8. Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole;
- 9. Di avere tenuto conto nella presentazione della propria offerta dei possibili disagi e difficoltà operative.

Il fornitore non potrà quindi eccepire durante la fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato d'Oneri, che si riferiscono a condizioni soggette a revisione.

Con l'accettazione della fornitura la ditta fornitrice dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi e di essere in grado di fornire tutte le certificazioni e dichiarazioni dovuti dalle leggi vigenti, anche a seguito di esecuzione di impianti elettrici, idrici e di altro tipo connessi all'esecuzione dei lavori.

Art. 5 — Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i noli, i trasporti e le forniture dei materiali risultano dall'elenco annesso al presente capitolato.

Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e del presente Capitolato Speciale; si intendono accettati dal fornitore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariati ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 6 — Variazioni alle opere progettate

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli e gli elaborati da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che la ditta fornitrice possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato d'Oneri. Di contro la ditta fornitrice non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa alla fornitura, anche se di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cure e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Art. 7 — Modalità delle condizioni e tempo massimo per la fornitura

Le somministrazioni dei materiali saranno richieste dal Direttore dei Lavori almeno 48 ore prima della data indicata per la consegna mediante ordinativi, scritti e numerati che specificheranno, oltre alle quantità e le qualità dei materiali anche il giorno della consegna.

La sola emissione dell'ordinativo impegna il fornitore all'effettuazione della fornitura nel giorno prestabilito, costituendo ogni ritardo, motivo di applicazione di penale, e nei casi più gravi di rescissione del contratto, salvo giustificata impossibilità conseguenti a cause di forza maggiore.

Le somministrazioni riguardanti mezzi meccanici e manodopera saranno effettuati con modalità, tempi e durata stabiliti di volta in volta con il Direttore dei Lavori.

Anche in questo caso il ritardo e il mancato espletamento delle prestazioni entro i termini massimi concordati darà luogo all'applicazione di penali e nei casi gravi alla rescissione del contratto.

Rientra nel ritardo per colpa del fornitore anche quello determinato dalla mancata accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non rispondente ai requisiti di qualità descritti nel presente capitolato.

Art. 8 — Penali per ritardo

In caso di ritardo oltre le 48 ore, l'impresa sarà passibile di una multa di € 50,00 giornaliere oltre il rimborso delle spese per il personale e per i mezzi che I 'Ente sarà costretta ad anticipare senza proficuo lavoro.

In caso di recidività oltre la seconda volta la penale di cui sopra verrà raddoppiata ferme restanti le più gravi sanzioni cui I 'Ente potrà ricorrere.

Art. 9 — Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i., codice dei contratti pubblici, cui si rimanda.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, dei contratti pubblici, ossia qualora:

- Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all 'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempire ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell' affidatario.

In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a IO (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- In caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- In tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- In caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa.

E comunque fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 10 — Pagamenti.

Il pagamento avverrà a fornitura ultimata e su richiesta del fornitore quando abbia almeno fornito il 50% del materiale previsto in progetto e su presentazione, da parte del fornitore, di fatture e comunque a seguito di emissione di SAL (fornitura materiale) emesso da parte del Direttore dei Lavori.

Le fatture inerenti la fornitura dei materiali, noli e/o trasporti, devono essere emesse in una data compresa tra l'inizio e la fine del cantiere.

Se la fattura riporta una data successiva alla chiusura del cantiere, occorre allegare, a giustificazione, la relativa bolla di accompagnamento, emessa durante i lavori del cantiere.

Sulle fatture deve essere apposta l'attestazione dell'effettivo impiego dei materiali nel cantiere in questione e la firma del Direttore dei Lavori.

Nel caso in cui le fatture non presentino i requisiti sopra specificati non saranno accettate.

All'atto del pagamento dovrà essere apposta sul titolo di spesa la firma di quietanza, previo controllo della regolarità formale dello stesso.

La Stazione Appaltante provvederà, per il pagamento delle fatture in acconto o definitive e prima di redigere l'atto dirigenziale di pagamento, a richiedere agli istituti Assicurativi e per via telematica il D.U.R.C. nei confronti della ditta fornitrice ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva, nonché ad effettuare tutte le verifiche imposte dalla normativa vigente.

Art. 11 — Oneri, Obblighi e Responsabilità a carico del Fornitore.

Il fornitore dovrà assolvere le seguenti attività:

- 1. L'esecuzione e fornitura, se necessita, di documentazione fotografica a colori dei siti prima dell'inizio, durante e dopo i lavori e ciò secondo richiesta dell'Ente Gestore;
- 2. L'esecuzione, a sue spese, presso gli istituti indicati dall'Ente Gestore, di tutte le esperienze e saggi che verranno, in ogni tempo, ordinati dall'Ente Gestore su materiali forniti e da fornirsi in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi; del prelievo dei campioni, potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Tecnico, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e della ditta fornitrice nei modi più adatti a garantire l'autenticità;

- 3. Provvedere, a sua cura e spese, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito stabiliti all'interno del Cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori di tutti i materiali forniti; danni che durante le su riportate operazioni, per cause dipendenti dall'appaltatore o per sua negligenza, fossero apportare ai materiali forniti ed ai lavori compiuti ad immobile e cose di proprietà di terzi dovranno essere riportati a carico esclusivo dell'appaltatore;
- 4. Entro dieci giorni dal verbale di ultimazione, l'appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- 5. Di tali superiori oneri compreso il trasporto dal luogo di origine è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

Art. 12 — Ossservanza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale.

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione della fornitura è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di affidamento e/o d'esecuzione dei lavori;
- b) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appaltto;
- c) Norme emanate dal C.N.R., U.N.I., C.E.I., Tabelle CEI UNEL e testi citati nel presente Capitolato;
- d) Dalla L.R. n. 17 del 01/07/1968 e s.m.i., 1a L.R. n. 120 del 13/12/1983 e s.m.i., 1a L.R. n. 25 del 06/09/1993 artt. 12, 13 e 14;
- e) Dalla Legge Regionale n. 6 del 14/05/2009;
- f) Dalla Circolare esplicativa n. I del 05/10/2009 da parte dell'Assessorato Regionale al Lavoro, GURS n. 48 del 16/10/2009, disposizioni in materia di cantieri di lavoro per disoccupati;
- g) Dall'Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia;
- h) Dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- i) Dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 1) Dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Art. 13 - Cauzione provvisoria — Termine di stipula del contratto definitivo.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e dell'impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fideiussoria, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; nel caso di avvalimento la suddetta cauzione deve essere intestata al concorrente ed all'impresa ausiliaria.

Nel caso di costiuende A. T.I. la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese raggruppate. L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito.

In difetto, l'Amministrazione né darà comunicazione, entro dieci giorni, all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici per i provvedimenti di competenza ed all'Assessorato Regionale Lavori Pubblici.

Art. 14 - Cauzione definitiva e polizza assicurativa.

La cauzione defintiva dovrà essere costituita nei modi prescritti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Su richiesta dell'Appaltatore potrà essere consentito che la cauzione sia costituita a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa. La cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione Appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Pertanto resta convenuto che, anche quando dopo l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potrà essere, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto o in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni creditore.

La somma assicurata è stabilita nel bando di gara e/o lettera d'invio e comunque non deve essere inferiore a cinque volte l'importo della fornitura a base d'asta. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione

della fornitura. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato.

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

L'Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell'art. 105 e, al momento della richiesta dell'autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.I.A.A. ed autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensì è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effetuate.

L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, l'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltane da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 16 - Soggetti ammessi alla fornitura

Potranno partecipare alla gara per l'affidameno della fornitura in oggetto solo gli Operatori Economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (è ammessa la partecipazione di cooperative, società ed imprese, nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti).

Art. 17 - Condizioni minime di carattere economico e tecnico

A. Iscrizione nei registri professionali (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere iscritti:

- a) Alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per l'espletamento di attività attinenti all'oggetto dell'appalto;
- b) All'albo Gestori Ambientali per conferimento a discarica;
- c) Negli appositi elenchi c.d. WHITE LIST della Prefettura competente, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014;

B. Requisiti di ordine speciale

I soggetti che partecipano alla gara devono dimostrare, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di aver effettuato, negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale d'impresa, al netto dell'IVA, non inferiore all'importo totale posto a base di gara e quindi non inferiore a €. 29.549,20, da dimostrare nelle forme di cui all'art. 86 del D.lgs. n. 50/2016;

Art. 18 - Qualità e provenienza dei materiali

Materiale e forniture in genere

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali.

Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, UNEL, ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva.

Salvo diverse indicazioni, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che il fornitore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

Il fornitore è comunque obbligato a presentarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire e a far eseguire, qualora necessario, presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal Presente Capitolato o dalla Direzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui materiali, sia prefabbricate che formati in opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del CNR, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

Il fornitore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e le forniture non fossero più rispodenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si prestasse quindi la necessità di modifiche negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare il fornitore, né alcuna variazione dei prezzi, fermi restando gli oneri di cui al primo capoverso.

Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese del fornitore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. Il fornitore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

Scorporo dell'appalto

L'Amminsitrazione si riserva la facoltà di scorporare dall'appalto determinati materiali e forniture, senza che per questo il fornitore possa avanzare richieste di speciali compensi sotto qualunque titolo. Ove ricorresse tale evenienza, il fornitore sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato.

Art. 19 - Oneri accessori della ditta appaltante

L'appaltatore ha obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale di manovra, se i mezzi stessi lo richiedono, in ogni caso occorrerà il personale per i mezzi in movimento quali escavatori, rulli compressori, pale meccaniche, autobetoniere, ecc.

L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di fornire, in quanto già compresi nelle singole voci di prezzario, un adeguato numero di attrezzature necessarie ai fini dell'esecuzione delle singole lavorazioni di cui alle voci previste nel progetto del Cantiere di Lavoro in oggetto.

<u>La fornitura dovrà essere effettuata, franco cantiere, e comprende a titolo esemplificativo i macchinari/attrezzature, come martello demolitore, flex, carriole, secchi, badili, cazzuole, etc.</u>

Art. 20 - Spese contrattuali conseguenziali

Tutte le spese per bolli, tasse di registro, copie, diritti di segreteria, stampa, riproduzioni qualsiasi modo di disegni ed elaborati tecnici e normativi, nonché ogni altra spesa accessoria eventuale consequenziale incluse e nessuna esclusa dipendenti dal presente capitolato, sono a carico dell'impresa assuntrice.

Art. 21 - Avvertenze per la ditta appaltatrice

L'Amministrazione comunale avverte esplicitamente che:

il materiale viaggia a rischio e pericolo della ditta e sarà consegnato a cura e spese della ditta nel sito del Cantiere in oggetto, entro i termini stabiliti dall'art. 7 del presente Capitolato; si precisa che la consegna di detto materiale si intende anche per modeste quantità richieste (escludendo a priori la consegna a blocco di tutto il materiale da fornire) senza che la ditta fornitrice possa chiedere oneri supplementari a quelli già previsti; il materiale da fornire deve essere di prima scelta e di ottima qualità e nel prezzo è compensato il loro trasporto dai luoghi di acquisito e/o depositati al cantiere, lo scarico in cantiere nei luoghi più idonei e secondo le indicazioni del Direttore del Cantiere;

- la fornitura dei materiali, ove non previsti, avverrà secondo i colori e le scelte dell'Amministrazione ed inoltre in riferimento alla consegna di opere in ferro la ditta dovrà, qualora richiesto, fornire assistenza con operaio specializzato (fabbro) per il montaggio;
- per i noli si prevedono mezzi in ottime condizioni di funzionamento e sono compensati gli oneri di manutenzione, il trasporto dal deposito al cantiere e viceversa, lo scarico in cantiere, compreso, ove previsto: conducente o manovratore, carburante, montaggi e smontaggi, materiali di vario consumo connesso all'uso del mezzo;
- per i trasporti del materiale di risulta la ditta dovrà fornire cassoni scarrabili depositati presso il cantiere, su cui vengono ma mano accumulati i materiali di risulta e saranno prelevati una volta riempiti da apposito autocarro, o a seguito, in caso di parziale riempimento del cassone, di specifico ordine di servizio del Direttore del Cantiere;
 - l'amministrazione Comunale, potrà, nelle more della tipula del contratto, richiedere la consegna dei materiali, dei trasporti e dei noli di cui all'oggetto sotto le riserve di legge.

Luogo e data,	
	La ditta per accettazione
	timbro efirma per esteso